



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A

ELEZIONI REGIONALI 2025

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE E ALL'AMMISSIONE DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE ED ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sommario

1. SISTEMA DI ELEZIONE	1
1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA	1
1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE	1
1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	1
1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	1
1.5 RAPPRESENTANZA DI GENERE	2
2. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE	2
2.1 PRESENTAZIONE DELLA LISTA	2
2.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI	2
2.3 SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE	3
2.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI	3
2.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	3
2.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI	4
2.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO	5
2.8 ESONERO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 2.3	5
2.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE	6
2.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE	7
2.11 COMPOSIZIONE DELLA LISTA	9
2.11.1 NUMERO DEI CANDIDATI	9
2.11.2 INDICAZIONE DEI CANDIDATI	10
2.11.3 NUMERAZIONE PROGRESSIVA	10
2.11.4 ETÀ MINIMA	10
2.11.5 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA NELLE LISTE PROVINCIALI DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO	10
3. CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	10
3.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	11
3.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	11
3.3 SOTTOSCRITTORI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	11
3.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI	11
3.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	11
3.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI ALLA CANDIDATURA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	11
3.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO	12
3.8 ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DELLA PRESENTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI	12
3.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	13
3.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	13
3.11 ETÀ MINIMA	16
3.12 LIMITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	16
4. COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	16
4.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	16
4.1.1 COSTITUZIONE	16
4.1.2 TERMINI PER LA COSTITUZIONE	16

4.1.3	COMPOSIZIONE	17
4.1.4	SEGRETARIO	17
4.2	UFFICIO CENTRALE REGIONALE	17
4.2.1	COSTITUZIONE	17
4.2.2	TERMINI PER LA COSTITUZIONE	17
4.2.3	COMPOSIZIONE	17
4.2.4	SEGRETARIO	18
5.	PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	18
5.1	PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI	18
5.2	PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	18
5.3	COMPITI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	18
6.	OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI	19
6.1	TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	19
6.2	SINGOLE OPERAZIONI	20
6.3	EFFETTI DELLE CANCELLAZIONI	23
6.4	COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE	23
6.5	RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI LISTE O DI CANDIDATI	23
7.	OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	23
7.1	TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI	24
7.2	SINGOLE OPERAZIONI	24
7.3	COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE	26
7.4	RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	27
8.	IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE	27
9.	OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULLE AMMISSIONI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE	27
9.1.	OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE	28
9.2	NUMERAZIONE DELLE COALIZIONI E DELLE LISTE PROVINCIALI SECONDO L'ORDINE RISULTATO DAL RISPETTIVO SORTEGGIO	28
9.3	COMUNICAZIONE AI COMUNI DELL'ELENCO DEI DELEGATI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI DELEGATI DELLE LISTE PROVINCIALI	29
10.	RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI	29
10.1	SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE	29
10.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI	29
10.3	ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E TERMINI	30
10.4	REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA	31
10.5	FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	31
11.	RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	31
11.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	31

11.2 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E TERMINI	
32	
11.3 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	33
11.4 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE	33
12. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	34
12.1 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ	34
12.2 MODALITÀ OPERATIVE	35
13. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	36
14. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE	36
15. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO	37
16. SANZIONI PENALI	37
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI")	38
OBBLIGHI A CARICO DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI	38
OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE	38
ALLEGATI (modelli esemplificativi)	
ALLEGATO N. 1 - MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	
ALLEGATO N. 1 BIS - MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI	
ALLEGATO N. 1 TER - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	
ALLEGATO N. 1 QUATER - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C-TER) DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	
ALLEGATO N. 2 - MODELLO DI ATTO PRINCIPALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
ALLEGATO N. 2 BIS - MODELLO DI ATTO SEPARATO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
ALLEGATO N. 2 TER - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO	
ALLEGATO N. 2 QUATER - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ESONERATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C-TER) DELLA LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165 PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO	

ALLEGATO N. 3 - MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO - dichiarazione tramite testimoni

ALLEGATO N. 3 BIS - MODELLO DI ATTO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 4 - MODELLO DI VERBALE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL SOGGETTO CHE NON SAPPIA O NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO - dichiarazione tramite testimoni

ALLEGATO N. 4 BIS - MODELLO DI ATTO PER LA FIRMA DIGITALE DEL SOTTOSCRITTORE IMPOSSIBILITATO AD APPORRE LA FIRMA AUTOGRAFA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 5 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

ALLEGATO N. 6 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 7 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA LISTA PROVINCIALE DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 8 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 9 - MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 10 - MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO N. 11 - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 12 - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO N. 13 - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE.

ALLEGATO N. 14 - MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

1. SISTEMA DI ELEZIONE

1.1 FONTI DELLA DISCIPLINA

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5¹. Per quanto non espressamente previsto da tale Legge regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia (articolo 28, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

1.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto da 49 Consiglieri (articolo 2, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012).

Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (articolo 2, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012). Quindi si avranno 49 seggi assegnati alle circoscrizioni e 2 seggi destinati al Presidente della Giunta regionale e al candidato Presidente arrivato secondo.

1.3 CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e alla città metropolitana di Venezia (articolo 4, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

La ripartizione dei 49 seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (articolo 4, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettere c) e d) della Legge regionale n. 5/2012 (articolo 4, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

1.4 LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE E CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti e a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 1, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale (articolo 1, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

¹ Come modificata dalla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, dalla Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, dalla Legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 e dalla Legge regionale 29 maggio 2020, n. 22.

In particolare, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale (articolo 13, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo ed è collegata ad un candidato Presidente della Giunta regionale (articolo 13, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

Devono, quindi, essere presentate sia liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale che candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo (articolo 13, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni elettorali inferiore a quattro (articolo 13, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (articolo 13, comma 5 della Legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5 (articolo 13, comma 5 bis della Legge regionale n. 5/2012).

Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 13, comma 7 della Legge regionale n. 5/2012).

1.5 RAPPRESENTANZA DI GENERE

In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (articolo 13, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

2. LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

2.1 PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista provinciale di candidati deve essere presentata con una dichiarazione scritta.

La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione. A tal fine si allega uno schema di dichiarazione (vedi Allegati n. 1 e n. 1 bis).

2.2 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla Cancelleria del Tribunale dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (articolo 14, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

2.3 SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE²

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012 la presentazione della lista prevede la sottoscrizione:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (articolo 14, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

In assenza di indicazioni espresse, si ritiene che il numero degli abitanti debba essere quello risultante dall'ultimo Censimento generale della popolazione.

Si evidenzia che, secondo le Istruzioni del Ministero dell'Interno n. 3/2014,³ risulta inammissibile e contrario alla funzione che la Legge assegna alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati, che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori della lista; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993.

2.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata (articolo 14, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

2.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma dei sottoscrittori che presentano la lista provinciale di candidati deve essere apposta sul modulo contenuto negli Allegati 1 e 1 bis, recante:

- 1) il contrassegno di lista;
- 2) l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al quale la lista è collegata;
- 3) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato;
- 4) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun sottoscrittore;
- 5) il Comune nelle cui liste l'elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto (articolo 14, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

² Per le liste esonerate dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni si veda il paragrafo 2.8.

³ Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali – Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”.

2.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14⁴ della Legge n. 53/1990 e

⁴ Secondo l'articolo 14 della Legge n. 53/1990: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla Legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla Legge 8 marzo 1951, n. 122, dal Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla Legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla Legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature."

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 figurano i consiglieri provinciali e comunali e i consiglieri regionali; in mancanza di contraria disposizione normativa, si reputa che gli stessi siano competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della Legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa più volte, non sempre in modo univoco.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono».

Di conseguenza, i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi, rispettivamente, la provincia e il comune.

Inoltre, per avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. aff. 2671 /2013, n. sez. 3457/13) la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della giustizia.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sono le seguenti:

– l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

– il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

successive modificazioni ed integrazioni. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del Decreto di indizione delle elezioni (articolo 14, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

2.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

I presentatori della lista che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14⁵ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato agli atti di presentazione della lista provinciale di candidati (articolo 32, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4 dello stesso Decreto) (vedi Allegato n. 3).

Inoltre, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione di esercitare il voto domiciliare (articolo 4 del D.L. 19 marzo 2025, n. 27) (vedi Allegato 3 bis).

2.8 ESONERO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 2.3

Dagli adempimenti della sottoscrizione descritti dal paragrafo 2.3 e seguenti sono esonerate:

- a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale; la relativa attestazione è conferita dal Presidente del gruppo consiliare (articolo 14, comma 4, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012);
- b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento (articolo 14, comma 4, lett. b) della Legge regionale n. 5/2012).

In tali ipotesi di esonero, in assenza di puntuali indicazioni da parte della legislazione regionale, la dichiarazione di presentazione della lista può essere sottoscritta:

- a) dal presidente o dal segretario o dal coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio;
- b) dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato.

⁵ Vedi nota 4.

La presenza dei gruppi consiliari e delle componenti politiche costituite in seno al Gruppo misto in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali è attestata su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per la presentazione della lista esonerata ai sensi della Legge regionale va utilizzato l'Allegato 1 ter.

Si evidenzia, inoltre che, l'articolo 4, comma 1 della L. 2 luglio 2004, n. 165, come recentemente integrato dall'art. 4-sexies, comma 1 del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, che ha aggiunto la lettera c-ter), ha introdotto *“l'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera”*.⁶

Per la presentazione della lista esonerata ai sensi della normativa statale va utilizzato l'Allegato 1 quater.

2.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere:

a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione (vedi Allegato n. 7) del collegamento, da parte del candidato Presidente, firmata ed autenticata. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;⁷

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della lista:

- a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

- a dichiarare, ai fini di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012⁸, il collegamento (vedi Allegato n. 8) con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 14, comma 10 della Legge regionale n. 5/2012).

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno o ambedue, il numero del telefono/cellulare o del fax.

Anche se la normativa non contiene disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno che i delegati non siano scelti tra i candidati.

Possono essere scelti come delegati sia i presentatori della lista che persone diverse dai presentatori.

Le stesse persone, inoltre, possono essere indicate sia come delegati della lista che come delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

⁶ Si ritiene che tale esenzione operi autonomamente e immediatamente in forza della disposizione di Legge statale, senza necessità di un recepimento da parte della normativa regionale (c.d. carattere autoapplicativo). Si veda anche l'articolo 1, comma 2 della Legge 8 agosto 2025, n. 122 “Disposizioni in materia di composizione di giunte e consiglio regionali e di incompatibilità”.

⁷ Si evidenzia che il collegamento tra liste provinciali e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è reciproco.

⁸ “5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale deve contenere: a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 3”.

Si ritiene necessario precisare che la lista circoscrizionale è ammessa solo se presente in almeno quattro circoscrizioni provinciali.

2.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

Alla lista provinciale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori⁹

I certificati, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, sono rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (articolo 14, comma 9, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la Legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3 dello stesso Decreto);

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato.

La candidatura nella lista provinciale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso e autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14¹⁰ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, come indicato al paragrafo 12; la dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva (articolo 14, comma 9, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la Circolare n. 34/2025 ha segnalato che anche la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle candidature può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (vedi Allegato n. 5);

c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali.

Ciascun candidato deve allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (articolo 14, comma 9, lett. c) della Legge regionale n. 5/2012).

d) contrassegno della lista:

d1) alla presentazione della lista provinciale va allegato un modello di contrassegno della lista stessa, anche figurato, in triplice esemplare;

⁹ I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori vanno presentati solamente in caso di presentazione di una lista assoggettata all'obbligo delle sottoscrizioni.

¹⁰ Vedi nota 4.

d2) non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;

d3) non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare (articolo 14, comma 9, lett. d) della Legge regionale n. 5/2012).

Le limitazioni di cui al punto d2) non trovano applicazione in caso di liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 14, comma 9, lett. d) della Legge regionale n. 5/2012).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

- a) che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;
- b) che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circoscritte dal cerchio;
- c) che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;
- d) che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno¹¹.

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

e) contrassegno del candidato Presidente.

Il modello del contrassegno del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere predisposto in due dimensioni del diametro rispettivamente di 3 e 10 centimetri, in triplice esemplare per ciascuna dimensione. Si rinvia a quanto già precisato per il contrassegno di lista;

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012, in caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il relativo contrassegno può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

f) certificazione dei requisiti dell'articolo 14, comma 4, lettere a) o b) della Legge regionale 5/2012¹².

La certificazione che attesta di essere espressione di gruppo consiliare o di componente politica costituita in seno al gruppo consiliare misto, rilasciata dal relativo Presidente del gruppo consiliare; oppure attestazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale del Veneto da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali, firmata ed autenticata, resa dal Presidente del Gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: tale attestazione è resa per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento;

g) attestazione resa dal segretario o dal presidente del partito rappresentato nella Camera ai fini dell'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che al momento dell'indizione delle elezioni regionali sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c-ter) della Legge n. 165/2004.¹³.

Si raccomanda inoltre che oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista e del candidato Presidente, i contrassegni siano depositati su supporto digitale con le seguenti caratteristiche “*dimensioni 10 cm x 10 cm, quadricromia, formato .jpg o .pdf*” per una migliore diffusione e stampa delle immagini, delle espressioni e delle tonalità di colore. Il contrassegno digitale dovrà costituire una fedele riproduzione di quello depositato su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

2. 11 COMPOSIZIONE DELLA LISTA

2.11.1 Numero dei candidati

Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (articolo 13, comma 5 della Legge regionale n. 5/2012). Per quanto riguarda le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo, il numero dei candidati non può essere superiore a 5 (articolo 13, comma 5 bis della Legge regionale 5/2012).

a) Numero massimo

Ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale.

Per la circoscrizione elettorale di Venezia il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Belluno il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 5.

Per la circoscrizione elettorale di Treviso il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Vicenza il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Verona il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

Per la circoscrizione elettorale di Rovigo il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 5.

Per la circoscrizione elettorale di Padova il numero massimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 9.

b) Numero minimo

Ciascuna lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale.¹⁴

¹² Detta certificazione va presentata solamente in caso di presentazione di una lista esonerata dalle sottoscrizioni.

¹³ Detta attestazione va presentata solamente in caso di presentazione di una lista esonerata dalla sottoscrizione.

¹⁴ L'articolo 9, quinto comma della Legge n. 108/1968 dispone che “Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore”.

Per la circoscrizione elettorale di Venezia il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Belluno il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 1.

Per la circoscrizione elettorale di Treviso il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Vicenza il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Verona il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

Per la circoscrizione elettorale di Rovigo il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 1.

Per la circoscrizione elettorale di Padova il numero minimo dei candidati da inserire nella lista è pari a 3.

2.11.2 Indicazione dei candidati

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (articolo 14, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del Codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (articolo 13, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

2.11.3 Numerazione progressiva

I candidati devono essere elencati nella lista provinciale con numerazione progressiva (articolo 14, comma 7, della Legge regionale n. 5/2012).

2.11.4 Età minima

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 6, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012), con ciò intendendosi il primo giorno della votazione.¹⁵

2.11.5 Presentazione della candidatura nelle liste provinciali da parte dello stesso soggetto

È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo (articolo 14, comma 8 della Legge regionale n. 5/2012).

3. CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

¹⁵ Sul punto si segnala che, nelle ipotesi di voto in due giornate, l'articolo 1 della Legge n. 154/1981 ha disposto che "Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione"; tale Legge è stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale ha tuttavia disposto, con l'art. 274, comma 1, lettera l) che l'abrogazione della presente Legge fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

3.1 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere presentata con una dichiarazione scritta. La normativa non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione. A tal fine si allega uno schema di dichiarazione (vedi Allegati n. 2 e 2 bis).

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono candidati in tutte le circoscrizioni elettorali (articolo 14, comma 8 bis, della Legge regionale n. 5/2012).

3.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Venezia, dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (articolo 15, comma 1, che rinvia all'articolo 14, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

3.3 SOTTOSCRITTORI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE¹⁶

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000.

Si evidenzia che secondo le Istruzioni del Ministero dell'Interno,¹⁷ risulta inammissibile e contrario alla funzione che la Legge assegna alla dichiarazione di presentazione di candidati che i candidati medesimi figurino tra i sottoscrittori; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993.

3.4 LIMITI RELATIVI ALLE SOTTOSCRIZIONI

Lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di candidati e una candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata (articolo 15, comma 3 che rinvia all'articolo 14, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

3.5 MODALITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma dei sottoscrittori è apposta sul modulo contenuto negli Allegati 2 e 2 bis, recante il contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, che contiene il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14¹⁸ della Legge n. 53/1990 (articolo 15, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

3.6 AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI ALLA CANDIDATURA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

¹⁶ Per la candidatura esonerata dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni si veda il paragrafo 3.8.

¹⁷ Vedi nota 3.

¹⁸ Vedi nota 4.

La firma di ciascuno degli elettori che presentano la candidatura a Presidente della Giunta regionale deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14¹⁹ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del Decreto di indizione delle elezioni (articolo 15, comma 2, che rinvia all'articolo 14, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

3.7 PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO

I presentatori della candidatura che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad uno dei soggetti indicati all'articolo 14²⁰ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale, che deve essere allegato alla presentazione della candidatura (articolo 32, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, che richiama l'articolo 28, comma 4 dello stesso Decreto) (vedi Allegato n. 4).

Inoltre, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione di esercitare il voto domiciliare (articolo 4 del D.L. 19 marzo 2025, n. 27) (vedi Allegato 4 bis).

3.8 ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI DELLA PRESENTAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

È esonerata dagli adempimenti della raccolta delle sottoscrizioni di cui al paragrafo 3.3 e seguenti la candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata alle liste in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) dell'articolo 14, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012 (articolo 15, comma 6, che rinvia all'articolo 14, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012).

In tali ipotesi di esonero, in assenza di puntuali indicazioni da parte della Legislazione regionale, la dichiarazione di presentazione della candidatura può essere effettuata:

a) dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo politico o movimento o dai presidenti o segretari/coordinatori regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari/coordinatori nazionali oppure da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio;

b) dal Presidente di gruppo consiliare già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, oppure da rappresentante dallo stesso appositamente incaricato, con mandato autenticato. La presenza dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo misto in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali è attestata su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

¹⁹ Vedi nota 4.

²⁰ Vedi nota 4.

Per la presentazione della candidatura esonerata dalle sottoscrizioni ai sensi della Legge regionale va utilizzato l'Allegato 2 ter.

Alla luce di un'interpretazione sistematica delle disposizioni, si può inoltre ritenere che sia esonerata dagli adempimenti di raccolta delle sottoscrizioni anche la candidatura a Presidente della Giunta regionale collegata alle liste in possesso dei requisiti di cui alla lettera *c-ter*), comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 165/2004, come recentemente aggiunta dall'art. 4-sexies, comma 1 del D.L. 7/2024 (cfr. paragrafo 2.8).

In tale ipotesi per la presentazione della lista esonerata ai sensi della normativa statale va utilizzato l'Allegato 2 quater.

3.9 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La dichiarazione di presentazione deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 15, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

In relazione al fatto che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (articolo 143 bis del Codice civile), le donne coniugate o vedove possono indicare anche il cognome del marito.

La dichiarazione di presentazione della candidatura deve altresì contenere:

a) la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14²¹ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni e integrazioni; in mancanza della dichiarazione di collegamento, la candidatura non può essere ammessa²² (articolo 15, comma 5 lett. a) della Legge regionale n. 5/2012);

b) l'indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale (articolo 15, comma 5, lett. b) della Legge regionale n. 5/2012).

Si precisa che, per i delegati, è necessario indicare anche l'indirizzo di posta elettronica certificata di uno o ambedue, il numero del telefono/cellulare o del fax.

3.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori²³

I certificati, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, sono rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune

²¹ Vedi nota 4.

²² Si evidenzia che il collegamento tra liste provinciali e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale è reciproco.

²³ I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori vanno presentati solamente in caso di presentazione di una candidatura assoggettata all'obbligo delle sottoscrizioni.

della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati (articolo 15, comma 4, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

Deve essere assolutamente evitato, con l'uso tempestivo dei mezzi che la Legge pone a disposizione, qualunque ritardo nel rilascio dei certificati. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni concernenti gli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento (articolo 54, comma 11 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che richiama l'articolo 54, comma 3 dello stesso decreto).

b) La dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è accettata con dichiarazione firmata dal candidato stesso ed autenticata da uno dei soggetti indicati all'articolo 14²⁴ della Legge n. 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Per la dichiarazione di accettazione non è richiesta una specifica formulazione (vedi Allegato n. 6).

Tale dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, come indicato al paragrafo 12. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la Circolare n. 34/2025 ha segnalato che anche la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle candidature può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

La dichiarazione di accettazione è corredata dal certificato di nascita del candidato o da idonea documentazione sostitutiva (articolo 15, comma 4, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

c) Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del candidato Presidente della Giunta regionale

Il candidato Presidente deve allegare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (articolo 15, comma 4, lett. c) della Legge regionale n. 5/2012).

d) Un modello di contrassegno del candidato Presidente

d1) Alla dichiarazione di presentazione va allegato un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione (articolo 15, comma 4, lett. d), della Legge regionale n. 5/2012).

d2) Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore.

d3) Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;

²⁴ Vedi nota 4.

2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;

3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare (articolo 15, comma 4, lett. d) che rinvia all'articolo 14, comma 9, lett. d) della Legge regionale n. 5/2012).

Le limitazioni del punto d2) non si applicano alle candidature collegate a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo; alle candidature è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 14, comma 9, lett. d) della Legge regionale n. 5/2012).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si raccomanda:

a) che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte, una da un cerchio del diametro di 10 centimetri, per la riproduzione sul manifesto, e l'altra da un cerchio del diametro di 3 centimetri, per la riproduzione sulle schede di votazione. In tal modo gli stessi presentatori hanno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà nei manifesti e nelle schede di votazione il contrassegno della lista;

b) che eventuali diciture facenti parte del contrassegno siano circonscritte dal cerchio;

c) che i disegni dei modelli di contrassegno siano perfettamente identici nelle due misure;

d) che vengano indicate la parte superiore e la parte inferiore dei modelli di contrassegno.²⁵

Nel caso di contrassegni notoriamente usati da partiti, formazioni e gruppi politici, va allegata una dichiarazione attestante che la candidatura è presentata in nome e per conto del partito, formazione o gruppo politico sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

e) Certificazione di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a) o b) della Legge regionale n. 5/2012²⁶

La certificazione che attesta che la lista cui è collegato il candidato Presidente della Giunta regionale è espressione di un gruppo consiliare o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale, oppure che la lista cui è collegato il candidato Presidente della Giunta regionale ha ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

f) Attestazione resa dal segretario o dal presidente del partito rappresentato nella Camera ai fini dell'esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le candidature collegate a liste che al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c-ter) della Legge 165/2004.²⁷

²⁵ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012, in caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, il relativo contrassegno può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate.

²⁶ Detta certificazione va presentata solamente in caso di presentazione di una candidatura esonerata dalle sottoscrizioni.

²⁷ Detta attestazione va presentata solamente in caso di presentazione di una candidatura esonerata dalle sottoscrizioni.

g) dichiarazione del candidato Presidente della Giunta regionale di accettazione di collegamento con la lista provinciale.

3.11 ETÀ MINIMA

I candidati a Presidente della Giunta regionale devono aver compiuto o compiere il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 6, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012), con ciò intendendosi il primo giorno della votazione (si veda paragrafo 2.11.4 e nota 15).

3.12 LIMITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo stesso soggetto non può presentare la propria candidatura in più coalizioni (articolo 1, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

4. COSTITUZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

Ai fini delle operazioni elettorali, sono costituiti gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8 della Legge n. 108/1968).

4.1 UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

4.1.1 Costituzione

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale deve essere costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia o di città metropolitana (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8 della Legge n. 108/1968).

Sono costituiti, pertanto, i seguenti Uffici centrali circoscrizionali:

- a) Ufficio centrale circoscrizionale di Belluno;
- b) Ufficio centrale circoscrizionale di Padova;
- c) Ufficio centrale circoscrizionale di Rovigo;
- d) Ufficio centrale circoscrizionale di Treviso;
- e) Ufficio centrale circoscrizionale di Venezia;
- f) Ufficio centrale circoscrizionale di Verona;
- g) Ufficio centrale circoscrizionale di Vicenza.

4.1.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere effettuata entro 3 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, da parte dei sindaci che ne danno comunicazione agli elettori (articolo 11, comma 4, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

4.1.3 Composizione

Gli Uffici centrali circoscrizionali sono composti ciascuno da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del Tribunale (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso, al fine del riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni (articolo 22, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 15, primo comma, numero 2 della Legge n. 108/1968).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

4.1.4 Segretario

Un Cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

4.2 UFFICIO CENTRALE REGIONALE

4.2.1 Costituzione

L'Ufficio centrale regionale deve essere costituito presso la Corte di Appello del capoluogo di Regione (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968). L'Ufficio centrale regionale, quindi, è costituito presso la Corte di Appello di Venezia.

4.2.2 Termini per la costituzione

La costituzione dell'Ufficio centrale regionale deve essere effettuata entro 5 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni, da parte dei sindaci che ne danno comunicazione agli elettori (articolo 11, comma 4, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

4.2.3 Composizione

L'Ufficio centrale regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di Appello di Venezia (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

Anche se la normativa non contiene specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno provvedere, al momento della costituzione dell'Ufficio, alla nomina di supplenti, per il caso di assenza o impedimento dei titolari.

4.2.4 Segretario

Un Cancelliere della Corte di Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale regionale (articolo 12, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012, che richiama l'articolo 8, commi primo, secondo, terzo e quarto della Legge n. 108/1968).

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

5.1 PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

La presentazione delle liste provinciali, intesa come loro materiale consegna, è regolata dall'articolo 14, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012.

Le liste provinciali per ogni circoscrizione elettorale devono essere presentate alla Cancelleria del rispettivo Tribunale dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20.00 (articolo 14, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

La presentazione delle liste provinciali deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (articolo 14, comma 10, lett. b) della Legge regionale n. 5/2012).

5.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

La presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, intesa come loro materiale consegna, è regolata dall'articolo 15, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012.

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Venezia dalle ore 8.00 del trentesimo giorno alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (articolo 15, comma 1, che rinvia all'articolo 14, comma 1 della Legge regionale. n. 5/2012).

La presentazione delle candidature alla Cancelleria per la carica di Presidente della Giunta regionale deve essere effettuata da uno dei delegati autorizzati (articolo 15, comma 5, lett. b) della Legge regionale n. 5/2012).

5.3 COMPITI DELLE CANCELLERIE DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE CANDIDATURE A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per ogni lista provinciale o candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e centrale regionale deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista o alla candidatura medesima (vedi Allegato n. 9 per le liste provinciali e n. 10 per la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal Cancelliere sia dal presentatore. Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all'Ufficio centrale regionale per le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista provinciale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione, ai soli fini della verbalizzazione.

Per la riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione si procede secondo l'ordine risultante dall'apposito sorteggio di cui al paragrafo 9.2.

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista deve essere fatta menzione della lista provinciale dei candidati, del contrassegno, della designazione dei delegati della lista, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla candidatura a Presidente della Giunta regionale deve esser fatta menzione della candidatura, del contrassegno, della designazione dei delegati della candidatura, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla candidatura nel momento del deposito, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete (articolo 1, sesto comma della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni - articolo 32, undicesimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il Cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, i relativi allegati e il contrassegno o i contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente. È, tuttavia, raccomandabile che il Cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori.

Le Cancellerie dei predetti Uffici centrali circoscrizionali e centrale regionale – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste e candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

6. OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI RELATIVE ALLE LISTE PROVINCIALI

6.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni di ciascun Ufficio centrale circoscrizionale devono essere ultimate entro 24 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (articolo 16, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole liste, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva Cancelleria.

6.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni relative alle liste:

1) Verifica della presentazione delle liste nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state presentate entro il termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiara non valide le liste presentate oltre tale termine (articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

2) Verifica delle sottoscrizioni²⁸

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se le liste sono state sottoscritte dal numero degli elettori stabilito dalla Legge (articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme;
- la terza, di accertare che il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Inoltre gli uffici dovranno dichiarare non valide:

- a) le liste sottoscritte da un numero di elettori le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge;
- b) le liste sottoscritte da un numero di elettori le cui firme siano state debitamente autenticate, superiore a quello massimo stabilito dalla legge.

3) Verifica del numero minimo dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista comprende il minimo di candidati stabilito dalla legge.

Dichiara non valida la lista che comprende un numero di candidati inferiore al minimo (articolo 16, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012).

4) Verifica concernente la rappresentanza di genere

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, in ogni lista provinciale, se il numero dei candidati è pari, che ogni genere sia rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, che ogni genere sia rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

Dichiara inammissibile la lista in caso di mancato rispetto di tali condizioni (articolo 16, comma 1, lett. a), che richiama l'articolo 13, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

5) Verifica del numero massimo di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la lista è formata da un numero di candidati superiore a quello prescritto dall'articolo 13, commi 5 e 5 bis (articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

²⁸ Si ricorda che le liste di cui al paragrafo 2.8 sono esonerate dagli adempimenti relativi alle sottoscrizioni.

Riduce entro tale limite la lista contenente un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi (articolo 16, comma 1, lettera a), della Legge regionale n. 5/2012).

La cancellazione dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore a quello prescritto non è necessaria se la lista si trova ad essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle altre verifiche.

6) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina i contrassegni delle liste.

Ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012, cioè:

- i contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici;
- i contrassegni riproducenti, da parte di chi non ha titolo, la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Inoltre, costituisce elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

Si rammenta che le limitazioni del paragrafo 2.10, punto d2) sui contrassegni non trovano applicazione con riferimento alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 16, comma 1, lettera a), che richiama l'articolo 14, comma 9, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012).

In caso di ricasazione del contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricasato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9.00 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (articolo 10, terzo comma della Legge n. 108/1968 e articolo 16, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

7) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 16, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

Con riferimento alla verifica delle generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, va accertato che corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di

presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

8) Verifica delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se la dichiarazione di presentazione della lista contiene la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e se tale dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata.

In mancanza della dichiarazione di collegamento, regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa (articolo 18, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 5/2012).

9) Verifica relativa alle condizioni di incandidabilità previste dal Decreto Legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato al paragrafo 12.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni (articolo 16, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

10) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato abbia compiuto o compia il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni.

Cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni (articolo 16, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 5/2012).

11) Verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se, per ciascun candidato, è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali tale certificato non è stato presentato (articolo 16, comma 1, lettera c, della Legge regionale n. 5/2012).

12) Verifica dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se ciascun candidato è compreso in altra lista già presentata nella circoscrizione elettorale. Cancella i candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione (articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012).

13) Correzione della numerazione progressiva

L'Ufficio centrale circoscrizionale corregge la numerazione progressiva dei candidati di ogni lista, in conseguenza delle decisioni relative alle seguenti cancellazioni:

- dei nomi dei candidati che non abbiano reso la dichiarazione sostitutiva oppure a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni, come indicato al paragrafo 12;
- dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa;
- dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
- dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione (articolo 16, comma 1, lettera e) della Legge regionale n. 5/2012).

6.3 EFFETTI DELLE CANCELLAZIONI

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste che, per effetto delle cancellazioni dei nomi dei candidati, si riducono ad un numero di candidati inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.4 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DELLA LISTA DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE ALLE LISTE

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (articolo 16, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 16, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista (articolo 16, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale (articolo 16, comma 5 della Legge regionale n. 5/2012).

Anche se la normativa non fornisce indicazioni al riguardo, in relazione all'esigenza di certezza dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, si ritiene che le decisioni debbano essere comunicate ai delegati del candidato tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax o, infine, tramite ufficiale giudiziario o corriere speciale.

6.5 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI LISTE O DI CANDIDATI

Il ricorso deve essere depositato entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di eliminazione da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, a pena di decadenza, nella Cancelleria dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 16, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni (articolo 16, comma 7 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo (articolo 16, comma 8 della Legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 16, comma 9 della Legge regionale n. 5/2012).

È opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

7. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE RELATIVE ALLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.1 TERMINI RELATIVI ALLE OPERAZIONI

Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale devono essere ultimate entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (articolo 17, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale, per evitare che tale termine venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature, valuta l'opportunità di adottare determinazioni in ordine alle singole candidature, a partire dal momento in cui sono trasmesse dalla rispettiva Cancelleria.

7.2 SINGOLE OPERAZIONI

L'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni relative alle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale:

1) Verifica della presentazione delle candidature nel termine stabilito dalla legge

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state presentate nel termine stabilito dalla legge, cioè entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Dichiara non valide le candidature presentate oltre tale termine (articolo 17, comma 1, lettera a) che rinvia all'articolo 15 della Legge regionale n. 5/2012).

2) Verifica delle dichiarazioni di collegamento

L'Ufficio centrale regionale verifica se le dichiarazioni di presentazione delle candidature contengono la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali e se sono indicati anche tutti i gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il candidato (articolo 15, comma 5, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012).

Dichiara inammissibili le candidature per le quali manca la dichiarazione di collegamento (articolo 17, comma 1, lettera a) che rinvia all'articolo 15 della Legge regionale n. 5/2012).

Verifica inoltre se, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, sia venuto meno il collegamento minimo con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. Elimina i candidati per i quali è venuto meno tale collegamento minimo (articolo 17, comma 1, lettera d) che rinvia all'articolo 15, comma 5, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012).

La verifica va effettuata anche con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012 che dispone *“Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro”*.

L'Ufficio centrale regionale comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno quattro circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno collegate a ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

3) Verifica della convergenza con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati delle liste provinciali interessate

L'Ufficio centrale regionale verifica se la dichiarazione di collegamento è convergente con analogha dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate, firmata e autenticata.

Dichiara inefficaci le dichiarazioni di collegamento non convergenti con analogha dichiarazione dei delegati delle liste provinciali interessate (articolo 17, comma 1, lettera a) che rinvia all'articolo 15 della Legge regionale n. 5/2012).

4) Verifica delle sottoscrizioni²⁹

L'Ufficio centrale regionale verifica se le candidature sono state sottoscritte dal numero di elettori stabilito dalla Legge (articolo 17, comma 1, lettera a) che rinvia all'articolo 15 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale, in particolare:

- conta le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché le dichiarazioni degli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento;
- accerta la regolarità delle autenticazioni delle firme;
- accerta il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della Regione, documentato dal relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- depenna i sottoscrittori per i quali la firma non sia stata autenticata o il requisito di elettore di un comune della Regione non risulti documentato, nonché di quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale depositata in precedenza;
- dichiara non valide:
 - a) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti che abbiano dimostrato la qualità di elettore di un comune della Regione e le cui firme siano state autenticate, inferiore a quello stabilito dalla legge;
 - b) le candidature sottoscritte da un numero di soggetti superiore a quello massimo stabilito dalla Legge (articolo 17, comma 1, lettera a) che rinvia all'articolo 15 della Legge regionale n. 5/2012).

5) Verifica dei contrassegni

L'Ufficio centrale regionale esamina i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012 che prevede un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta regionale, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012, cioè:

- i contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici;
- i contrassegni riproducenti, da parte di chi non ha titolo, la denominazione, i simboli o gli elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento europeo, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Inoltre, costituisce elemento di confondibilità anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) l'utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre il 25 per cento del totale;
- 2) l'utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l'utilizzo di parole che siano parte fondamentale e caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione politica o gruppo consiliare.

²⁹ Si ricorda che le candidature di cui al paragrafo 3.8 sono esonerate dagli adempimenti relativi alle sottoscrizioni.

Si rammenta che le limitazioni del paragrafo 3.10, punto d2) sui contrassegni non trovano applicazione con riferimento alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate (articolo 17, comma 1, lettera a), che richiama l'articolo 14, comma 9, lettera d) della Legge regionale n. 5/2012).

In caso di ricusazione del contrassegno l'Ufficio centrale regionale deve darne immediata comunicazione ai delegati del candidato il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9.00 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (articolo 10, terzo comma della Legge n. 108/1968 e articolo 17, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

6) Verifica delle dichiarazioni di accettazione della candidatura

L'Ufficio centrale regionale verifica se è presente la dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata, e se la stessa è completa.

Al riguardo accerta che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti, per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti. Elimina le candidature per le quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura o la stessa non è completa (articolo 17, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

7) Verifica relativa alle condizioni di incandidabilità previste dal Decreto Legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni

L'Ufficio centrale regionale verifica se, per ciascun candidato, sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dagli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 235/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, come indicato al paragrafo 12.

Elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di una di tali condizioni (articolo 17, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

8) Verifica dell'età

L'Ufficio centrale regionale verifica se i candidati abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno d'età entro il giorno delle elezioni

Elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni (articolo 17, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 5/2012).

9) Verifica del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica

L'Ufficio centrale regionale verifica se è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Elimina i candidati per i quali tale certificato non sia stato presentato (articolo 17, comma 1, lettera c) della Legge regionale n. 5/2012).

10) Verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati (articolo 13, comma 4 e articolo 17, comma 1, lettera c bis) della Legge regionale n. 5/2012)

7.3 COGNIZIONE DA PARTE DEI DELEGATI DEL CANDIDATO DELLE CONTESTAZIONI EFFETTUATE DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 2 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9.00 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (articolo 17, comma 3 della Legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati (articolo 17, comma 4 della Legge regionale n. 5/2012) e all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 5 della Legge regionale n. 5/2012).

Anche se la normativa non fornisce indicazioni al riguardo, in relazione all'esigenza di certezza dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, si ritiene che le decisioni debbano essere comunicate ai delegati del candidato tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax o, infine, tramite ufficiale giudiziario o corriere speciale.

7.4 RICORSI SULLA ELIMINAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il ricorso deve essere depositato entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione di eliminazione del candidato a Presidente della Giunta regionale, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale regionale (articolo 17, comma 6 della Legge regionale n. 5/2012).

L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo (articolo 17, comma 7 della Legge regionale n. 5/2012).

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (articolo 17, comma 8 della Legge regionale n. 5/2012).

È opportuno che l'invio della decisione sia preceduto da una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere rapidamente le conseguenti operazioni.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sui ricorsi sono atti definitivi.

8. IMPUGNAZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEI PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Si ritiene opportuno segnalare che il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo" e successive modifiche, consente di ricorrere in sede giurisdizionale, dinanzi al giudice amministrativo, avverso gli atti inerenti alle candidature. A tal fine l'articolo 129 del Codice prevede che gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito una immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 3 giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

9. OPERAZIONI DI CIASCUN UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULLE

AMMISSIONI DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE

9.1. OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE CONSEGUENTI ALLE DECISIONI SULL'AMMISSIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE. MANIFESTO CON LE LISTE DEI CANDIDATI E SCHEDE PER LA VOTAZIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o dei reclami, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 14, comma 10, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012³⁰ o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali (articolo 18, comma 1, lettera a) della Legge regionale n. 5/2012);
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 9.2, alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012, appositamente convocati;
- c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (articolo 18, comma 1 della Legge regionale n. 5/2012).

9.2 NUMERAZIONE DELLE COALIZIONI E DELLE LISTE PROVINCIALI SECONDO L'ORDINE RISULTATO DAL RISPETTIVO SORTEGGIO

L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede ad assegnare un numero progressivo a ciascuna coalizione (e quindi al candidato Presidente) ed a ciascuna lista ammessa mediante distinti sorteggi, uno per la coalizione ed uno per le liste.

Successivamente, acquisito l'ordine di sorteggio delle coalizioni (e quindi del candidato Presidente) e delle liste provinciali, rinumererà tutte le liste provinciali partendo dalla lista collegata alla coalizione sorteggiata con il numero 1 per finire con la lista collegata alla coalizione con il numero più alto (considerando ovviamente all'interno di ciascuna coalizione l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede per la votazione, le coalizioni e le liste provinciali (articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

³⁰ "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere: a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;"

Si rammenta che i delegati di lista sono appositamente convocati al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa (articolo 18, comma 1, lett. b) della Legge regionale 5/2012).

9.3 COMUNICAZIONE AI COMUNI DELL'ELENCO DEI DELEGATI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI DELEGATI DELLE LISTE PROVINCIALI

L'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano rispettivamente ai sindaci dei comuni della Regione ed ai sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale provinciale, l'elenco dei delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'elenco dei delegati delle liste provinciali entro il giovedì precedente la data della votazione (articolo 35, primo comma del TU n. 570/1960).

10. RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI DI CANDIDATI

10.1 SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti della lista provinciale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale può essere effettuata personalmente dai delegati della lista o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 14, comma 10, lettera b), numero 1) della Legge regionale n. 5/2012).

10.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

Nel silenzio della Legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (articolo 1, ultimo comma della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, nono comma, numero 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960), pertanto la designazione va effettuata con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14³¹ della Legge n. 53/1990, e successive modificazioni.

L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata dal notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal Legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

³¹ Vedi nota 4.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Qualora le designazioni siano contenute in un unico atto, è necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per ognuna delle sezioni presso le quali i rappresentanti sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Infine, qualora i delegati non sappiano o non possano firmare per fisico impedimento è possibile utilizzare anche la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

È opportuno che le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione siano fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

10.3 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E TERMINI

La designazione dei rappresentanti di lista si svolge con le seguenti modalità.

a) Designazione presso i seggi, che può essere fatta:

1) al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione anche mediante posta elettronica certificata, In caso di trasmissione via PEC, la dichiarazione non è sottoposta ad autentica se firmata digitalmente o con altra firma qualificata.

Il segretario comunale controlla la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco e le fa consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione;

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa della elezione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente del seggio di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di cui ai numeri 1) e 2) di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

b) Designazione presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere presentata alla Cancelleria del Tribunale in cui ciascun Ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta (vedi Allegati n. 11 e 12).

La Legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

10.4 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La Legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori. Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante.

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio deve essere elettore della circoscrizione).

Se sono stati indicati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

10.5 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

11. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La designazione dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale può essere effettuata personalmente dai delegati della lista o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio (articolo 15, comma 5, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012).

11.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel silenzio della Legge n. 108/1968, per la designazione dei rappresentanti dei candidati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche (articolo 1, ultimo comma della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

La designazione dei rappresentanti della lista deve essere effettuata con una dichiarazione scritta (articolo 32, nono comma, numero 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960), pertanto la designazione dei rappresentanti va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14³² della Legge n. 53/1990, e successive modificazioni.

L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla Cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della candidatura.

Tale facoltà è stata prevista dal Legislatore nella considerazione che i delegati non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati del candidato debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della candidatura.

Poiché le designazioni dei rappresentanti dei candidati presso i seggi devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i propri rappresentanti.

Qualora le designazioni siano contenute in un unico atto, è necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per ognuna delle sezioni presso le quali i rappresentanti sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione e presso gli altri Uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Infine, qualora i delegati non sappiano o non possano firmare per fisico impedimento è possibile utilizzare anche la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

11.2 ORGANI AI QUALI DEVE ESSERE DIRETTA LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI E TERMINI

La designazione dei rappresentanti si svolge con le seguenti modalità:

a) Designazione presso i seggi

³² Vedi nota 4.

La designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere fatta al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione anche mediante posta elettronica certificata, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali (articolo 35, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), ovvero direttamente ai singoli Presidenti di sezione, il sabato pomeriggio, oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione. In caso di trasmissione via PEC, la dichiarazione non è sottoposta ad autentica se firmata digitalmente o con altra firma qualificata.

In caso di designazione al segretario comunale, lo stesso controllerà la regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati del candidato compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale regionale ha fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti di sezione prima dell'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.

Per l'ipotesi di designazione direttamente al Presidente di sezione, il sindaco deve consegnare al predetto presidente – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati dei candidati per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Spetta al Presidente di sezione di verificare la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati del candidato ovvero persone da essi autorizzate con dichiarazione autentica del notaio).

b) Designazioni presso l'Ufficio centrale regionale

La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere presentata alla Cancelleria della Corte d'appello la quale ne rilascia ricevuta. La Legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale (vedi Allegati n. 13 e 14).

11.3 REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti del candidato.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori. Nulla vieta che un delegato designi sé stesso quale rappresentante.

Poiché, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali le stesse persone possono essere designate come delegati con riferimento a tutte le elezioni, la designazione dei rappresentanti presso i seggi può essere effettuata con un unico atto. In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso il seggio deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se sono stati designati delegati diversi per ciascuna elezione, è opportuno che gli stessi si accordino preventivamente per designare la stessa persona come rappresentante per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, al fine di evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

11.4 FACOLTATIVITÀ DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse dei candidati Presidenti: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi degli stessi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

12. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

12.1 CAUSE DI INCANDIDABILITÀ

1) L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 235/2012 recante la disciplina sull'incandidabilità alle elezioni regionali, prevede che:

“Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”.

2) Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato Decreto Legislativo n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni:

“Art. 9 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della Legge 17 febbraio 1968, n.

108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.”.

3) Inoltre l'articolo 15 dell'indicato Decreto Legislativo n. 235/2012 dispone che:

“Art. 15 Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente Testo Unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente Testo Unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”.

4) Infine, l'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 235/2012, recante le disposizioni transitorie e finali, stabilisce che:

“Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Testo Unico.

2. Le disposizioni di cui al presente Testo Unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

12.2 MODALITÀ OPERATIVE

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma degli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 235/2012, nonché d'Ufficio – controllano se ricorrano situazioni di incandidabilità:

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) attivandosi al fine di accertare d'Ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni degli articoli 7 e 9, comma 1 del Decreto Legislativo n. 235/2012, oppure venga accertata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

13. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Fatta salva la diversa disciplina statale in quanto compatibile, per le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità si rinvia al capo II della Legge regionale n. 5/2012, in particolare, agli articoli 7 e seguenti.

Si segnala che, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lett. g), il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, all'articolo 4 ter, riferito all'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti della regione per il rispettivo consiglio, precisa che detta ineleggibilità si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative.

14. INAPPLICABILITÀ DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

Si ritiene opportuno ricordare che, secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo del medesimo atto normativo – “*non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali...*”, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 19 marzo 2005, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2005), convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 2005, n. 72.

Per espressa disposizione dell'articolo 14, comma 9, lettera b) e dell'articolo 15, comma 4, lettera b) della Legge regionale n. 5/2012 è ammessa idonea documentazione sostitutiva del certificato di nascita, a corredo rispettivamente della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale ed alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta ferma la procedura delineata al paragrafo n. 12 relativa al Decreto Legislativo n. 235/2012.

15. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Gli atti e i documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e i documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale sono esenti dall'imposta di bollo (Tabella di cui all'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972).

16. SANZIONI PENALI

Si rinvia alla legislazione statale vigente in materia.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI")

Obblighi a carico di partiti e movimenti politici

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha previsto che i partiti e i movimenti politici che presentano liste di candidati consiglieri e/o candidati presidenti collegati con tali liste debbano pubblicare sul proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre 90 giorni prima della data delle elezioni.

La pubblicazione, per la quale non è richiesto il consenso espresso degli interessati, deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data della competizione elettorale.

La richiesta del casellario giudiziale può essere effettuata anche dai rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici o da persone da loro delegate, anche mediante posta elettronica certificata, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.

Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta.

Se la richiesta del certificato proviene dallo stesso candidato, che dichiara che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici tali dati in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

La mancata pubblicazione non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati ma determina, nei confronti di partiti, movimenti politici, liste o candidati presidenti inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000,00 a euro 120.000,00, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

(Articolo 1, commi 14 e 23, della Legge n. 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108)

Obblighi a carico della Regione

Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, in apposita sezione del sito internet della Regione, denominata «Elezioni trasparenti», sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile da consentire all'elettore di accedere alle informazioni attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato, il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati di cui all'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.

I suddetti documenti devono essere comunicati alla Regione. A tal fine i partiti o movimenti politici contemporaneamente alla loro pubblicazione nei rispettivi siti internet e comunque entro il quattordicesimo giorno antecedente alla data della competizione elettorale, trasmettono alla Regione l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono pubblicati, utilizzando il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: elezioniregionalitrasparenti@pecveneto.it

Il mancato adempimento a tale onere non comporta sanzioni a carico della Regione.

Si fa presente che la Regione non effettuerà alcun controllo sulla correttezza dei dati e dei documenti inviati dagli interessati e non è responsabile dei contenuti riportati nella documentazione relativa ai candidati.

(Articolo 1, comma 15 della Legge n. 3/2019, come da ultimo modificato dall'articolo 38 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108).